



LEGGE 24 maggio 1995 n.72 (pubblicata il 1 giugno 1995)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE POPOLARE MEDIANTE ISTANZA D'ARENGO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 maggio 1995.

Art.1

Il diritto di petizione popolare può essere esercitato attraverso la presentazione di istanza d'Arengo.

Le istanze d'Arengo devono vertere su questioni di interesse pubblico e possono essere presentate da cittadini sammarinesi maggiorenni alla Reggenza, a mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura, nella sala del Consiglio Grande e Generale, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Art.2

Compete alla Reggenza, sentito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni semestre, pronunciarsi sulla conformità delle istanze d'Arengo presentate, in particolare per quanto attiene al presupposto dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la Reggenza dichiari la non conformità alla legge dell'istanza d'Arengo, essa non dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale.

Del provvedimento adottato deve essere data comunicazione ai presentatori entro i quindici giorni successivi e al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.

Art.3

Le richieste contenute nelle istanze d'Arengo devono essere formulate con chiarezza e sottoscritte dai proponenti in maniera leggibile, con accanto l'indicazione del relativo domicilio.

Art.4

Il Consiglio Grande e Generale è tenuto a discutere le istanze d'Arengo nel semestre del mandato reggenziale in cui sono presentate, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Sulle questioni sollevate dalle istanze d'Arengo viene presentato al Consiglio Grande e Generale un apposito riferimento da parte dei Dicasteri interessati, per quanto di competenza.

Tale riferimento deve essere corredato dal parere consultivo della Giunta di Castello, qualora la questione sia di interesse generale del Castello, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 24 febbraio 1994 n.22.

Nel caso di interventi comportanti spesa, il riferimento deve contenere anche l'indicazione precisa della sua copertura finanziaria così come prevede la Legge "Disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato" 9 novembre 1979 n.70.

Art.5

Al termine del dibattito il Consiglio Grande e Generale si esprime, tramite votazione, sull'accoglimento delle richieste contenute nelle istanze d'Arengo, ai sensi degli articoli 20 e 37 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Tale decisione forma oggetto di apposita delibera che dovrà precisare l'organismo o gli organismi ai quali è rimessa la responsabilità dei provvedimenti da adottare.

Art.6

Entro il termine di quindici giorni dalla votazione, l'Ufficio Segreteria Istituzionale invia ai presentatori dell'istanza d'Arengo la delibera consiliare, con il risultato della votazione, che viene esposta su apposito modulo "ad valvas Palatii".

Copia dello stesso modulo viene altresì trasmessa ai Gruppi Consiliari, alle Giunte di Castello e ai membri del Congresso di Stato.

Art.7

L'approvazione di un'istanza d'Arengo comporta, per il Congresso di Stato, l'impegno ad operare in modo corrispondente, al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale.

Entro il termine di sei mesi dall'accoglimento dell'istanza d'Arengo, i membri del Congresso di Stato incaricati sono tenuti ad illustrare alla Commissione consiliare competente i provvedimenti di attuazione intrapresi.

Art.8

Nel caso in cui un'istanza d'Arengo venga respinta dal Consiglio Grande e Generale non potrà essere proposta analoga istanza se non dopo che siano trascorsi tre semestri reggenziali sempre che nel frattempo non vi sia il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

Art.9

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Bollini - Settimio Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari